

MAESTRO DI SCI CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA ESERCIZIO TEMPORANEO

I maestri di sci con titolo rilasciato da Stato extra Unione Europea che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte, il quale lo può concedere solo subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

L'attività temporanea/saltuaria è stata circoscritta in un numero massimo di 15 giorni (consecutivi / non consecutivi) da svolgersi nella stagione sciistica invernale/primaverile.

Art.9 L.R.50/1992 e successive modifiche

Art. 9.

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati

- 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.*
- 2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.*
- 3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.*
- 4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.*
- 5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).*
- 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), **i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.** Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.*
- 7. **Il nulla osta** o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi **subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza** e della reciprocità di trattamento.*

(segue modulo di domanda per ESERCIZIO TEMPORANEO maestri con titolo rilasciato da Stato Extra Unione Europea da spedire a mezzo servizio postale al Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte Via Petrocchi 6/a – 10121 Torino oppure presentare a mano oppure trasmettere a mezzo fax 011/5162975)

